



Berna, 12 gennaio 2022

Destinatari:  
Governi cantionali

**Introduzione del trust (modifica del Codice delle obbligazioni):  
avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

in data 12 gennaio 2022 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'introduzione del trust (modifica del Codice delle obbligazioni)

Il termine di consultazione scade il **30 aprile 2022**.

Sebbene attualmente la Svizzera non abbia una propria legislazione in materia di trust, i trust stranieri sono riconosciuti nel nostro Paese dal 2007 e costituiscono già oggi una realtà economica che genera un volume e un valore aggiunto di un certo rilievo. Il Consiglio federale è stato incaricato dal Parlamento di creare le basi legali per l'introduzione di un trust svizzero.

Il Consiglio federale propone di introdurre il nuovo istituto giuridico del trust inserendo un titolo ventesimosecondo<sup>bis</sup> (art. 529a–529w CO) nel Codice delle obbligazioni (CO, RS 220). Non si tratta di riprendere un istituto di diritto straniero, ma di inserire nel quadro giuridico esistente un nuovo strumento da impiegare per diversi scopi in situazioni diverse. Il cosiddetto *private trust* o *family trust* è solamente un tipo di trust: esistono infatti trust impiegati specificatamente per conservare il patrimonio o per effettuare transazioni. I limiti sono quelli posti dal diritto vigente. In questo modo viene introdotto un nuovo strumento giuridico, il trust svizzero, atto a soddisfare esigenze e impieghi pratici, già identificati nella pratica, per i quali attualmente il diritto svizzero non offre soluzioni adeguate.

Il trust può essere costituito da un disponente destinando beni particolari a favore dei beneficiari. I beni in trust sono di proprietà di un trustee, mentre i beneficiari hanno su di essi esclusivamente diritti economici e possono esercitare un diritto di seguito. La durata massima del trust è di 100 anni ma il disponente può riservarsi il diritto di revocarlo.

L'introduzione del trust nel diritto svizzero richiede un esplicito disciplinamento dei rapporti di trust anche nelle leggi fiscali. Attualmente tali rapporti sono tassati conformemente ai principi generali del diritto fiscale integrati da due circolari. Le norme di diritto fiscale proposte si fondano sulla prassi attuale che attribuisce i redditi da trust



al disponente nel caso di un trust revocabile, e ai beneficiari aventi diritto a prestazioni nel caso di determinati trust irrevocabili (*irrevocable fixed interest trust*). Nel caso dell'*irrevocable discretionary trust*, la soluzione proposta attribuisce i redditi e il patrimonio al trust che viene considerato, alla stregua di una fondazione, come soggetto fiscale indipendente, a condizione che almeno uno dei beneficiari risieda in Svizzera. Per le disposizioni patrimoniali già adottate, conformemente al principio della buona fede, è prevista una normativa transitoria.

Vi invitiamo a esprimere il vostro parere sull'avamprogetto e sul rapporto esplicativo.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/procedure/consultation).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

**zz@bj.admin.ch**

Vogliate indicare nel parere le persone da contattare presso il vostro servizio per eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione, in materia di diritto civile, la signora Patricia Cartier (tel. 058 462 41 18; [patricia.cartier@bj.admin.ch](mailto:patricia.cartier@bj.admin.ch)) e il signor Philipp Weber (tel. 058 465 32 09; [philipp.weber@bj.admin.ch](mailto:philipp.weber@bj.admin.ch)) mentre, in materia di diritto fiscale, il signor Reto Braun (tel. 058 462 70 37; [reto.braun@estv.admin.ch](mailto:reto.braun@estv.admin.ch)).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Karin Keller-Sutter  
Consigliera federale